

Roma, 26 luglio 2021

ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DISPONIBILI A TITOLO DI WELFARE INTEGRATIVO¹

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del comparto Funzioni centrali,

VISTA la legge 1 aprile 1971, n. 217, avente ad oggetto la *“Riorganizzazione del dopolavoro dei monopoli di Stato”*;

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385, recante norme sulla riorganizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (d'ora in avanti AAMS);

VISTO il decreto ministeriale 1° ottobre 2004, intitolato *“Regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385”*, con il quale tra le competenze dell'Ufficio 26°-Relazioni sindacali, logistica e forniture era inserita la seguente locuzione *“le attività socio-culturali a favore del personale, nei limiti degli stanziamenti previsti”*;

VISTO l'art. 23-*quater*, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale è stata disposta l'incorporazione dell'AAMS nell'Agenzia delle dogane e, per l'effetto, è stata costituita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto ministeriale 8 novembre 2012, di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AAMS alla neo costituita Agenzia delle dogane e dei monopoli;

CONSIDERATO che il bilancio dell'allora AAMS costituiva un'appendice dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che, in tale ambito, erano previsti capitoli (nn. 131, 150 e 1001) appositamente istituiti per le spese concernenti attività sociali e assistenziali in favore del personale e, in particolare, il capitolo 150 per *“Provvidenze a favore del personale a norma del regolamento sullo stato giuridico del personale operaio e delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato”*;

VISTO il CCNL del comparto Funzioni centrali 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e, in particolare, l'art. 80 del medesimo contratto che introduce l'istituto del *“welfare integrativo”* da utilizzare, in sede di contrattazione integrativa, per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale quali: *“a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o*

¹ Il testo del presente accordo è coordinato con le modifiche apportate in sede di sottoscrizione definitiva, tenutasi il 31 marzo 2022, ed è a questa allegato.

che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale”;

VISTO il comma 2 del medesimo art. 80, con il quale si dispone che il finanziamento dei benefici di cui al precedente punto avvenga con le “*disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale ... nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 77”;*

VISTE le note n. 13454/RI del 18 giugno 2021 e n. 13879/RI del 24 giugno 2021, con le quali l’Ufficio Contabilità della Direzione Amministrazione e finanza dell’Agenzia ha confermato la disponibilità, per ciascun anno dal 2018 al 2021, di un importo di € 1.232.406,00, in allora stanziato sul citato capitolo n. 150 del bilancio dell’ex AAMS dedicato alle provvidenze a favore del personale;

CONSIDERATA l’opportunità di prevedere e disciplinare la corresponsione di benefici di natura assistenziale e sociale ai dipendenti, alla luce della disciplina contrattuale introdotta dall’art. 80 del CCNL di comparto, programmando interventi in un orizzonte quadriennale ovvero dall’anno 2018 al 2021;

CONCORDANO

Articolo 1

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente accordo disciplina i criteri e le modalità di erogazione di benefici socio-assistenziali per il personale dell’Agenzia, individuando i criteri generali e la ripartizione in quote, tra i singoli benefici, delle disponibilità finanziarie.
2. L’erogazione dei benefici previsti dal presente accordo riguarda il quadriennio 2018-2021.
3. L’erogazione dei benefici al personale avverrà, con la sola esclusione per le prestazioni sanitarie *una tantum*, sulla base degli elementi reddituali e familiari dell’anno precedente a quello di riferimento. Gli elementi reddituali sono ricavabili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro o non conviventi (di seguito denominato ISEE), qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle disposizioni seguenti.
4. Anche in relazione al contesto di emergenza epidemiologica degli ultimi due anni, i benefici di natura assistenziale e sociale sono prioritariamente destinati ai dipendenti in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento poi cessati dal servizio per cause di forza maggiore non imputabili al lavoratore nel medesimo anno e concernono:
 - sussidi speciali concessi in presenza di documentate situazioni di necessità;
 - borse di studio che frequentino le Scuole Medie, le Scuole Superiori e l’Università e contributi per l’acquisto di libri scolastici per i figli dei dipendenti;
 - contributi per l’acquisto di abbonamenti a mezzi pubblici di trasporto per la frequenza di Scuole e Università per i figli dei dipendenti.
5. In favore del personale è poi prevista l’erogazione di prestazioni sanitarie *una tantum* (cosiddetto *check-up* completo).

Articolo 2 SUSSIDIO SPECIALE

1. Il beneficio è riservato ai dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento poi cessati dal servizio per cause di forza maggiore non imputabili al lavoratore nel medesimo anno.
2. Le richieste di sussidio sono accoglibili nei casi di aggravio del bilancio familiare dovuto a:
 - a) spese funerarie sostenute per il decesso del dipendente dal nucleo familiare del dipendente stesso;
 - b) spese medico-sanitarie sostenute prima e dopo la cessazione del dipendente.
3. L'ammontare del sussidio sarà determinato nella misura percentuale corrispondente alla fascia di ISEE familiare prevista al successivo art. 6, applicata sull'importo complessivo delle spese documentate.
4. Le richieste di sussidio potranno essere presentate a fronte di spese documentate sostenute.
5. A tale beneficio è assegnato fino al 20 per cento dell'importo complessivamente disponibile. In caso di richieste eccedenti lo stanziamento assegnato, saranno definiti ulteriori criteri di ripartizione e assegnazione dello stesso.

Articolo 3 BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI

1. Si prevede un contributo per borse di studio in favore dei figli dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento poi cessati dal servizio per cause di forza maggiore non imputabili al lavoratore nel medesimo anno per la frequenza di Scuole Medie, Scuole Superiori e Università.
2. Le borse di studio verranno erogate sulla base di una graduatoria redatta in funzione di due parametri: il rendimento scolastico/universitario che peserà per il 60 per cento e l'indicatore ISEE familiare che peserà per il 40 per cento.
3. L'importo delle borse di studio è determinato in relazione alle disponibilità finanziarie e in proporzione al numero di domande presentate.
4. In favore di tutti i dipendenti con figli in età scolare, è previsto un contributo per l'acquisto di libri scolastici tenuto conto dei parametri reddituali previsti all'art. 6.
5. A tale beneficio è assegnato fino al 20 per cento dell'importo complessivamente disponibile. In caso di richieste eccedenti lo stanziamento assegnato, saranno prioritariamente utilizzate le somme eventualmente eccedenti i fabbisogni rilevati in relazione agli istituti di cui agli articoli 2 e 4 e, in subordine, saranno definiti ulteriori criteri di ripartizione e assegnazione della somma comunque disponibile.

Articolo 4

ABBONAMENTI MEZZI DI TRASPORTO

1. È previsto un contributo per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto cittadino o integrato (fuori comune) in favore dei figli dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento poi cessati dal servizio per cause di forza maggiore non imputabili al lavoratore nel medesimo anno per raggiungere le sedi di studio (Scuole e Università).
2. I contributi consistono nel rimborso della spesa sostenuta a titolo di abbonamento mensile o annuale fino alla concorrenza della spesa complessiva, secondo i parametri reddituali indicati nella tabella dell'art. 6.
3. A tale beneficio è assegnato fino al 5 per cento dell'importo complessivamente disponibile. In caso di richieste eccedenti lo stanziamento assegnato, saranno definiti ulteriori criteri di ripartizione e assegnazione dello stesso.

Articolo 5

PRESTAZIONI SANITARIE *UNA TANTUM*

1. In favore di tutto il personale, senza nessuna limitazione reddituale e, ovviamente, su base volontaria, è previsto un *check-up* completo.
2. In relazione agli stanziamenti annuali, i dipendenti potranno beneficiare della prestazione in ordine di anzianità anagrafica. In relazione al fabbisogno complessivo rilevato anche al livello di ciascuna Direzione territoriale, potranno essere definiti ulteriori criteri di priorità e ripartizione dello stanziamento specificamente previsto.
3. Le sedi ove effettuare le prestazioni saranno prioritariamente individuate tramite convenzioni con gli ospedali pubblici nazionali.
4. A tale beneficio – che, in relazione alle risorse stanziare, riguarderà annualmente circa il 25 per cento del personale dipendente – è assegnato fino al 55 per cento dell'importo complessivamente disponibile.

Articolo 6

EROGAZIONI BENEFICI SU BASE ISEE

1. Il sussidio speciale, le borse di studio e gli abbonamenti ai mezzi di trasporto sono assegnati tenendo conto dei dati reddituali ricavabili dall'indicatore ISEE del nucleo familiare, calcolato ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. L'importo effettivo dei benefici erogati è determinato in misura percentuale rispetto al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come indicato nella seguente tabella.

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale rispetto al valore massimo di ogni singolo beneficio
Fino a € 15.000,00	100%
Da € 15.000,01 a € 25.000,00	90%
Da € 25.000,01 a € 35.000,00	80%
Da € 35.000,01 a € 50.000,00	65%
Da € 50.000,01 a € 70.000,00	50%
Oltre € 70.000,00 (o in caso di mancata presentazione di ISEE)	0%

Articolo 7
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA E VARIE

1. Qualora gli stanziamenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno, anche in seguito all'eventuale ulteriore utilizzo contemplato dalla disposizione riportata al precedente articolo 3, comma 5, secondo capoverso, le somme residue andranno a incrementare le risorse economiche stanziare nell'ambito dell'articolo 5.
2. Tutti gli istituti previsti dal presente accordo possono essere finanziati solo per importi al netto di quelli ottenuti per detrazioni fiscali e/o agevolazioni a carico degli enti di previdenza.
3. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia sarà nominata una commissione incaricata della valutazione delle istanze pervenute in relazione ai benefici previsti agli artt. da 2 a 4 del presente accordo, nonché della definizione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle somme stanziare. Sui criteri di dettaglio sarà resa preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali del comparto.

Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 40-*bis*, primo e secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le parti concordano che il presente accordo si intende firmato dalle rappresentanze collegate in videoconferenza – e quindi a fianco del nome della Organizzazione sindacale verrà apposta la dicitura “FIRMATO” – non appena perverrà la mail di conferma da parte dell'Organizzazione sindacale di appartenenza all'indirizzo mail dell'Ufficio Relazioni sindacali e gestione del personale (dir.personale.relazioni-gestione@adm.gov.it).

Per l'Agenzia dogane e monopoli

FIRMATO

Per le Organizzazioni sindacali del comparto
Funzioni centrali

CISL FP	FIRMATO
FP CGIL	FIRMATO
UIL PA	FIRMATO
CONFSAL-UNSA	FIRMATO
FLP	FIRMATO (nota)
USB PI	NON FIRMA
CONFINTESA FP	FIRMATO

**NOTA ALL'ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE
DISPONIBILI A TITOLO DI WELFARE INTEGRATIVO**

La FLP firma la presente ipotesi di accordo, riconoscendone la portata innovativa, essendo uno dei primi accordi stipulati nel nostro comparto su tale materia, e la valenza in termini di benefici che da esso potranno derivare per i lavoratori dell'Agenzia.

La FLP lo firma nonostante non abbia condiviso il mancato inserimento tra le fattispecie declinate nell'accordo anche quella inerente la previsione di sussidi in favore di colleghi malati con patologie fortemente invalidanti (oncologici e/o comunque malati di lungo termine), che subiscono pesanti ripercussioni a livello economico.

Insistiamo quindi su questa tematica proponendo all'Agenzia un accordo integrativo che preveda la possibilità, in caso di eccedenze rispetto ai fabbisogni rilevati per gli altri istituti previsti dall'accordo, di poter destinare fondi alla fattispecie delle patologie fortemente invalidanti, e in subordine, la possibilità che i fondi stanziati per la prossima annualità (2022) potranno essere dedicati prioritariamente a tale finalità.

Roma, 26 luglio 2021

La Segreteria Nazionale
FLP Ecofin - Agenzie Fiscali